



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 07 – 19 LUGLIO 2024

Riunione del 10/07/2024

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

1) J. D. P.

2) CASPRINI PAOLO, nella qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della ASD Castellina Scalo Volley

3) ASD CASTELLINA SCALO VOLLEY in persona del suo legale rappresentante p.t. Paolo Casprini

4) ADDOLORATI GIANCARLO nella sua qualità di presidente p.t. della US Virtus Poggibonsi

5) U.S. VIRTUS POGGIBONSI, in persona del Pres. p.t., Giancarlo Addolorati

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

In relazione al procedimento incardinato dalla Procura Federale nei confronti di

- 1) **J. D. P.** per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Guida Pratica Tesseramento 2023/24 - sezione Norme Tesseramento Atleti – Trasferimenti, per aver, nella corrente stagione sportiva, accettato di essere trasferita a tempo indeterminato ed essere scesa in campo con la A.S.D. Castellina Scalo Volley in violazione del divieto previsto dalla normativa federale che impedisce il trasferimento di un atleta, con nulla osta o in prestito, se quest'ultimo nella medesima stagione sportiva sia già stato utilizzato dalla società di provenienza in gare ufficiali di campionati di serie o di categoria
- 2) **Paolo Casprini** n.q. di Pres. p.t. della A.S.D. Castellina Scalo Volley per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Guida Pratica Tesseramento 2023/24 - sezione Norme Tesseramento Atleti – Trasferimenti, per aver accettato il trasferimento a tempo indeterminato e per aver impiegato nella corrente stagione sportiva l'atleta J. D. P. in violazione del divieto previsto





dalla normativa federale che impedisce il trasferimento di un atleta, con nulla osta o in prestito, se quest'ultimo nella medesima stagione sportiva sia già stato utilizzato dalla società di provenienza in gare ufficiali di campionati di serie o di categoria;

- 3) **la società A.S.D. Castellina Scalo Volley**, in persona del Pres. p.t., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 2 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Guida Pratica Tesseramento 2023/24 - sezione Norme Tesseramento Atleti – Trasferimenti, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta contestata al proprio Presidente;
- 4) **Giancarlo Addolorati n.q. di Pres. p.t. della U.S. Virtus Poggibonsi** per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Guida Pratica Tesseramento 2023/24 - sezione Norme Tesseramento Atleti – Trasferimenti, per aver trasferito nella corrente stagione sportiva l'atleta J. D. P. alla A.S.D. Castellina Scalo Volley in violazione del divieto previsto dalla normativa federale che impedisce il trasferimento di un atleta, con nulla osta o in prestito, se quest'ultimo nella medesima stagione sportiva sia già stato utilizzato dalla società di provenienza in gare ufficiali di campionati di serie o di categoria;
- 5) **la società U.S. Virtus Poggibonsi**, in persona del Pres. p.t., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 2 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Guida Pratica Tesseramento 2023/24 - sezione Norme Tesseramento Atleti – Trasferimenti, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta contestata al proprio Presidente;

OSSERVA

Con comunicazione dell'8/2/2024, l'avv. Gianni Peruzzi, nella sua qualità di Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Territoriale Etruria, comunicava alla Procura Federale ed alla Commissione Tesseramento Atleti di aver ricevuto, tramite la Commissione Gare, la richiesta di verifica della posizione dell'atleta J. D. P. da parte dell'allenatore Matteo Mazzini, in quanto a quest'ultimo risultava che la suddetta atleta, attualmente tesserata con la ASD Castellina Scalo Volley, aveva disputato già nell'ottobre del 2023 alcune partite del campionato di 1/DF come tesserata della Virtus Poggibonsi presso il Comitato Territoriale di Firenze.

Era quindi acquisita la documentazione proveniente dal Comitato Territoriale di Firenze che confermava la partecipazione dell'atleta ad almeno cinque partite del campionato di prima divisione come giocatrice della Virtus Poggibonsi, l'attestazione da parte del Comitato Gare della





partecipazione dell'atleta ad una serie di gare disputate con la ASD Castellina Scalo Volley presso la Commissione Territoriale Etruria. ed il modulo I (nullaosta firmato dall'atleta) per la stagione 2023/2024 a riprova del trasferimento.

In forza di detta documentazione il Giudice Sportivo, con comunicato del 8/2/2024, rimetteva gli atti alla Procura per l'adozione del provvedimento ritenuti più opportuni.

La Procura, in esito all'esame dei sopra citati documenti, in data 27/3/2024 inviava agli indagati atto di Conclusione delle indagini.

La società Castellina ed il suo presidente, sig. Paolo Casprini inviavano una memoria difensiva a firma dell'avv, Alessandro Betti di Siena, con la quale sostanzialmente gli incolpati negavano ogni responsabilità in quanto: a) la piattaforma telematica mediante la quale si procedeva al trasferimento on line dell'atleta, non aveva segnalato alcuna irregolarità al momento dell'inserimento dei dati e dei documenti necessari ; b) le norme federali riguardanti il trasferimento di un atleta, in prestito o tramite nulla osta, disciplinavano la irregolarità del passaggio soltanto nella concorrenza di due condizioni; 1) che l'atleta nella medesima stagione sportiva non fosse già stato trasferito; 2) che non fosse stato già utilizzato nella stessa stagione dalla società di provenienza in gare ufficiali.

Ancora, assumevano che la necessità della sussistenza di entrambe le condizioni, perché il trasferimento potesse risultare viziato, poteva evincersi dal dato letterale della norme sui trasferimenti di cui alla Guida Pratica dove la presenza della congiunzione "e" tra le suddette due condizioni escludeva qualsiasi diversa interpretazione.

Successivamente gli incolpati Casprini Paolo e Giancarlo Addolorati nella duplice veste di presidenti e legali rappresentante dei due sodalizi, erano sentiti dalla Procura con collegamenti telematici ed entrambi confermavano i fatti come sopra descritti negando la violazione delle norme sui trasferimenti ed evidenziando la circostanza che il trasferimento di cui si discute, doveva ritenersi approvato dagli organi della Federazione non essendo emerso alcun segnale di allerta dalla piattaforma nella quale era stato regolarmente registrato.

La Procura, non ritenendo in alcun modo dirimenti le difese adottate dagli indagati, con atti del 16/5/2024, li deferiva per i motivi sopra trascritti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale fissava quindi l'udienza del 10 luglio 2024 in videoconferenza per la discussione del procedimento in questione.

Prima della suddetta udienza l'avv. Alessandro Betti con due diverse memorie (una, per conto dell'atleta J. D. P. e l'altra nell'interesse di Paolo Casprini e del sodalizio ASD Castellina Scalo Volley)





si riportava alla linea difensiva già esposta innanzi alla Procura Federale e chiedeva disporsi l'archiviazione del procedimento

Con memoria del 3/7/2024 l'avv. Fabio Giotti, difensore della Virtus Poggibonsi e del suo presidente sig. Giancarlo Addolorati chiedeva la piena assoluzione dei propri rappresentati ritenendo i deferimenti in questione ingiusti per un doppio ordine di motivi:

il primo, proposto in adesione con la linea difensiva degli altri incolpati, riguardava l'interpretazione letterale della normativa sul trasferimento degli atleti di cui alla Guida Pratica sul trasferimento della stagione 2023 – 2024 ed il secondo, relativo all'accettazione del trasferimento nel Portale, fondato sul principio "dell'affidamento" ormai applicato anche in ambito sportivo come documentato con il deposito della decisione n.89/2023 del Collegio di Garanzia dello Sport.

All'udienza del 10 luglio 2024 si collegava, l'avv. Massimo Caravetta per la Procura Federale, l'avv. Fabio Giotti per la Virtus Poggibonsi ed il suo presidente sig. Giancarlo Addolorati e l'avv. Alessandro Betti per l'atleta J. D. P., per la ASD Castellina Scalo Volley e per il suo presidente Paolo Casprini.

Il rappresentante della Procura esponeva i deferimenti e, ritenuta provata la irregolarità del trasferimento oggetto del procedimento chiedeva l'applicazione di idonea sanzione a carico degli incolpati, gli avvocati degli incolpati illustravano le rispettive difese e si riportavano alle conclusioni in queste rassegnate.

Il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti del procedimento non ritiene di dover accogliere le deduzioni ed eccezioni svolte dalle difese degli incolpati;

esaminando, infatti, l'interpretazione letterale della norma in tema di trasferimento rileva che la Guida Pratica testualmente recita: "il trasferimento con nulla osta o in prestito dell'atleta è possibile solo a condizione che questi nella medesima stagione sportiva non sia già stato trasferito e non sia già stato utilizzato dalla società di provenienza.";

secondo le regole sull'interpretazione delle norme (art. 12 delle preleggi) occorre fare riferimento al criterio letterale e logico in connessione con le intenzioni del legislatore; esaminando l'aspetto letterale della norma, si rileva che prima ancora della presenza della congiunzione "e" richiamata dalle difese degli incolpati, è scritto: "il trasferimento...è possibile solo a condizione che..."l'utilizzo del termine condizione al singolare piuttosto che al plurale toglie forza all'uso della congiunzione "e" posto che se il legislatore avesse voluto prevedere la contemporanea presenza di entrambe le condizioni dettate, avrebbe utilizzato il termine "alle condizioni"; inoltre utilizzando il criterio dell'interpretazione logica delle intenzioni del Legislatore non si può non rilevare che lo spirito della





norma è teso a limitare i trasferimenti e non ad incentivarli, il che concorre a propendere per la illustrata interpretazione.

A riprova del fatto che questa sia la corretta esegesi della norma deriva anche dalla costante giurisprudenza sul punto e dalla prassi posta in essere da anni dall' Ufficio Tesseramento senza che prima di oggi si siano registrate contestazioni sul punto.

Anche il richiamo alla Decisione 89/2023 del Collegio di Garanzia dello Sport ed al principio dell'affidamento citati dalla difesa della Virtus Poggibonsi e del sig. Giancarlo Addolorati, non sembra cogliere nel segno posto che tale decisione fa espresso riferimento alle norme organizzative interne della FIGC (art.32 NOIF). in tema di trasferimento che non trovano corrispondenti disposizioni nella normativa FIPAV; ne discende che se in quel caso legittimamente il Collegio di Garanzia dello Sport aveva richiamato la teoria dell'affidamento anche nell'ambito sportivo motivandola con la presenza delle anzidette norme organizzative interne della FIGC, nel caso all'attenzione del Tribunale non si può procedere con le medesime modalità.

PQM

Irroga a carico dei sig.ri Paolo Casprini e Giancarlo Addolorati, nelle rispettive qualità di presidenti della A.S.D. Castellina Scalo Volley e della società U.S. Virtus Poggibonsi, la sospensione dall'esercizio di ogni attività federale per la durata di mesi tre;

a carico dell'atleta J. D. P. sospensione dall'esercizio di ogni attività federale per la durata di mesi tre;

a carico della A.S.D. Castellina Scalo Volley e della società U.S. Virtus Poggibonsi in persona dei rispettivi legali rappresentanti la multa di € 300,00 ciascuna.

Roma, 17 Luglio 2024.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 19 Luglio 2024

